



Segnalazioni di vigilanza prudenziale per gli I.F. “ex art. 107”

Non essendosi conclusa l’attività normativa per l’introduzione del nuovo regime di vigilanza prudenziale da applicare agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del nuovo Testo Unico Bancario (in attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D.lgs. de l 13 agosto 2010, n.141), si ritiene opportuno chiarire nei confronti degli intermediari attualmente vigilati (“ex art. 107”) che, salvo quanto specificato negli Aggiornamenti e nei chiarimenti della normativa già pubblicati da Banca d’Italia, al 1° gennaio 2014 - e salvo diverse disposizioni successive a tale data - rimarranno in vigore, le disposizioni di cui alla Circ. 216/1996, 7° agg. del 2007 e succ. e i rispettivi rimandi alla Circ. 263/2006 e succ. agg., senza che vengano nell’immediato introdotte le novità prospettate nei documenti di consultazione sull’applicazione della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) e del Regolamento 2013/575/UE (c.d. CRR).

Sulla base di questo assunto, con riferimento alla prima segnalazione relativa al 2014, si avranno alcune disomogeneità nelle segnalazioni e nel trattamento prudenziale di banche e gruppi bancari, da un lato, e di intermediari finanziari dall’altro. Alcune di queste sono imputabili al veloce processo di implementazione e recepimento della normativa comunitaria che non ha consentito di completare la normativa nazionale di vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari.

Le discrepanze che attengono al diverso trattamento prudenziale delle stesse poste dell’attivo a seconda che il soggetto erogante sia banca o intermediario (es. possibilità di applicare il supporting factor alle esposizioni verso PMI), sono ovviamente da ritenersi provvisorie, in quanto creano ampie disparità competitive tra diversi operatori attivi nello stesso settore e ci si augura che possano essere rimosse nell’arco del 2014.

Sintetizziamo di seguito alcuni punti da condividere con l’Organo di Vigilanza e con gli Intermediari Finanziari Associati sul trattamento prudenziale in vigore al 1° gennaio 2014.

1. Concentrazione dei rischi

Permane, per le società finanziarie vigilate facenti parte di gruppi bancari sottoposti a vigilanza consolidata, il limite individuale alla concentrazione dei rischi del 40%; tale limite è stato già portato al 25% per gli intermediari finanziari non facenti parte di gruppi bancari vigilati.

Riferimenti normativi: Comunicazione del 10 dicembre 2012 – Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale. Concentrazione dei rischi (Bollettino di Vigilanza Banca d’Italia di dicembre 2012); tale disposizione enuncia la riduzione del limite individuale alla concentrazione dei rischi dal 40% al 25% solo per gli Intermediari Finanziari non facenti parte di gruppi bancari.

2. Requisito patrimoniale complessivo

Permane lo sconto del 25% da applicare sul requisito patrimoniale complessivo per gli intermediari finanziari facenti parte di gruppi bancari vigilati nel nostro ordinamento.

Riferimenti normativi: Circ. 216/1999, 7° agg. 2007 e succ. - Parte Prima, Capitolo V, Sez. II.

3. Definizione di PMI

Permane la definizione di PMI prevista nella Circ. 216/199 e succ. agg. (definizione che riprende quella contenuta nella Circ. 263/2006 e succ. agg.), che fa riferimento ad un fatturato massimo di 5

milioni di euro. Questo limite dimensionale consente di includere nel portafoglio di vigilanza *retail* solo le PMI con un fatturato non superiore ai 5 milioni di euro. Tale limite non è invece presente nel Regolamento 2013/575/UE (c.d. CRR), in cui all'art. 501, nella definizione di PMI si fa riferimento al limite di fatturato previsto nelle disposizioni comunitarie (50 milioni).

Riferimenti normativi: Circ. 216/1999, 7° agg. 2007 e succ.- Parte Prima, Capitolo V, Sez. III "Definizioni".

4. Supporting factor

Non è possibile applicare il fattore di supporto dello 0,7619 sull'RWA calcolato sulle esposizioni verso PMI (sia che esse rientrino nel portafoglio *retail* che in quello corporate, e sia nell'ambito della metodologia standardizzata che nella metodologie IRB), previsto all'art.501 del Regolamento 2013/575/UE (c.d. CRR).

Riferimenti normativi: nessun riferimento normativo prevede l'applicazione del Regolamento 2013/575/UE (c.d. CRR) agli intermediari finanziari.

5. Trattamento delle esposizioni scadute nell'ambito della metodologia standardizzata

Permane il trattamento delle esposizioni scadute previsto nella Circ. 216/1996 e succ. agg. (definizione che riprende quella contenuta nella Circ. 263/2006 e succ. agg.), e cioè:

- una ponderazione delle esposizioni leasing di immobili non residenziali al 100%;
- una ponderazione delle esposizioni leasing mobiliari al 100% in presenza di rettifiche non inferiori al 15%.

Riferimenti normativi: Circ. 216/1999, 7° agg. 2007 e succ.- Parte Prima, Capitolo V, sez. III, par. 3.1.4 "Operazioni con ponderazioni particolari", ultimi due paragrafi e relativa nota.

6. Permanenza di un "doppio binario" nelle segnalazioni PUMA2

Il mancato completamento della nuova normativa di vigilanza prudenziale sugli intermediari finanziari vigilati, comporta la prosecuzione dell'utilizzo di un "doppio binario" per le segnalazioni effettuate su base individuale dagli intermediari finanziari direttamente verso Banca d'Italia e quelle effettuate verso la capogruppo bancaria nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza delle banche e dei gruppi bancari. In realtà, nonostante i lavori che sono stati effettuati nel corso dell'anno per l'aggiornamento della matrice degli intermediari finanziari, l'introduzione della nuova normativa europea sulle banche crea disallineamenti nelle diverse segnalazioni, con conseguenti complicazioni informatico/procedurali che rendono più gravoso il costo informatico legato alla predisposizione delle segnalazioni.